

**Le integrazioni introdotte dal  
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36  
convertito con modificazioni dalla L.  
29 giugno 2022, n. 79**

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

## Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

1. All'articolo **54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente: «1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al **corretto utilizzo delle tecnologie informatiche** e dei **mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici**, anche al fine di **tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.**»;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un **ciclo formativo obbligatorio**, sia a seguito di **assunzione**, sia in ogni caso di **passaggio a ruoli o a funzioni superiori**, nonchè di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'**etica pubblica e sul comportamento etico** "

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a)

**Il corretto utilizzo delle  
tecnologie informatiche**

# **Sezione 4a**

## **Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio**

Dall'articolo 614 all'articolo 615-quinquies

## 615-ter

## Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si **introduce in un sistema informatico** o telematico **protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita** di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio**, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino **sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico**, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

## Art. 615-quater.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso  
a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, **abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza,** o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.))

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

---

Chiunque, allo scopo di **danneggiare illecitamente** un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, **si procura**, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri **apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Capo III - dei delitti contro la libertà individuale

**Sezione 5a**  
**Dei delitti contro la**  
**inviolabilità dei segreti**

Dall'articolo 616 all'articolo 623-bis



## Art. 616.

## Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

---

Chiunque **prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta**, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, **la distrugge o sopprime**, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Se il colpevole, senza giusta causa, **rivela, in tutto o in parte, il contenuto** della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "**corrispondenza**" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

# **TITOLO XIII**

## **Dei delitti contro il patrimonio**

Dall'articolo 624 all'articolo 639-bis

## Art. 635-bis.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui** è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con **abuso della qualità di operatore** del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

---

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un **fatto** diretto a **distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti**, o comunque di pubblica utilità, é punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con **abuso della qualità di operatore** del sistema, la pena è aumentata.

## Art. 635-quater

### Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, **inservibili sistemi informatici o telematici** altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

## 635-quinquies

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di **pubblica utilità** o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Capo III - Dei delitti contro la libertà  
individuale**

**Sezione II - Dei delitti contro la  
libertà personale**

## Rivelazione del contenuto di documenti segreti

---

Chiunque, essendo venuto **abusivamente** a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo **rivela, senza giusta causa**, ovvero l'impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato **documento** anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.



**TITOLO XIII**  
**Dei delitti contro il**  
**patrimonio mediante frode**

Dall'articolo 640 all'articolo 649

## 640-ter

## Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, **procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno**, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7)).

# L'uso dei social network

**Civile Sent. Sez. L Num. 10280 Anno 2018**

**Presidente: NOBILE VITTORIO**

**Relatore: ARIENZO ROSA**

**Data pubblicazione: 27/04/2018**

La condotta sanzionata con il **licenziamento** deve essere riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Cass. 5.4.2017 n. 8826). Va aggiunto che, **al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso**, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che **anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto.**

E' poi principio acquisito in tema di **licenziamento disciplinare o per giusta causa**, che la valutazione della **gravità del fatto in relazione al / venir meno del rapporto fiduciario** che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di **affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente**, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo

Quanto al secondo motivo, va premesso che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di **grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro** e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "**che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto**", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.

9. La condotta contestata e posta a base del licenziamento consisteva in **affermazioni pubblicate da xxx sulla propria bacheca virtuale di facebook** in cui si esprimeva disprezzo per l'azienda ("mi sono rotta i c..... di questo posto di m... e ...)

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di **diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone**, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di **giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.**

**Civile Sent. Sez. L Num. 27939 Anno 2021**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO**

**Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**

**Data pubblicazione: 13/10/2021**

2. In esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze documentali, la Corte territoriale ribadiva il **contenuto gravemente offensivo e sprezzante nei confronti delle sue dirette superiori e degli stessi vertici aziendali delle comunicazioni del lavoratore, a mezzo di tre e-mails e del messaggio sul suo profilo Facebook** dell'ottobre 2016 (quest'ultimo legittimamente acquisibile, in quanto non assistito da segretezza per la sua conoscibilità anche da terzi), non disconosciute, **integranti insubordinazione grave**, a norma della previsione contrattuale collettiva e comunque giusta causa di licenziamento, per il loro **carattere plurioffensivo e tale da precludere la proseguibilità del rapporto, per l'elisione del legame di fiducia tra le parti, anche considerato il ruolo aziendale del predetto (account manager, per la gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale: insegne della grande distribuzione, eventi, promozione locale dei negozi TIM )**.

4. Con il secondo, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 15 Cost., 2697 c.c. anche in relazione all'art. 595 c.p., per illegittima acquisizione dalla società datrice dei *posts* presenti sulla pagina *Facebook* del lavoratore, in quanto destinata alla comunicazione esclusiva con i propri "amici" e pertanto riservata, espressiva di una modalità incompatibile con la denigrazione o la diffamazione erroneamente ritenuta, neppure essa avendone dimostrato la diffusione presso terzi: con la conseguente assenza di prova di riferimenti denigratori diretti anche alla società.

5. Esso è infondato.



6. Premessa l'esigenza di tutela della libertà e segretezza dei messaggi scambiati in una *chat* privata, in quanto diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, pertanto da considerare come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile (Cass. 10 settembre 2018, n. 21965: nella specie, conversazione in *chat* su *Facebook* composta unicamente da **iscritti ad uno stesso sindacato**), nella fattispecie in esame non sussiste una tale esigenza di protezione (e della conseguente illegittimità dell'utilizzazione in funzione probatoria) di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro diffuso su *Facebook*.

Il mezzo utilizzato (pubblicazione dei *post* sul profilo personale del detto *social*: così secondo il Tribunale, come riportato al terz'ultimo capoverso di pg. 2 e al terz'ultimo di pg. 5 della sentenza impugnata) è, infatti, idoneo (secondo l'accertamento della Corte territoriale, anche recependo dal provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13 giugno 2013 il supporto tecnico di comprensione dell'articolata modulazione dei messaggi su *Facebook* e della diversa fruibilità esterna a seconda di essa: all'ultimo capoverso di pg. 12 della sentenza), a determinare **la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone (Cass. 27 aprile 2018, n. 10280, che ha ritenuto tale condotta integrare gli estremi della diffamazione e costituire giusta causa di recesso, siccome idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo).**

7. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 48 lett. B), *sub a)* del CCNL del settore delle telecomunicazioni, ... per l'erronea qualificazione della condotta del lavoratore alla stregua di grave insubordinazione ai superiori, tuttavia ricorrente in caso di inadempimento degli ordini e delle direttive datoriali o dei superiori gerarchici, anziché come alterco, diverbio, aspra critica rientrante nell'ipotesi di inosservanza di *"una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi"* o al più di *"lieve insubordinazione nei confronti dei superiori"*, sanzionate in via conservativa.

8. Anch'esso è infondato.

9. È insegnamento di questa Corte che la **nozione di insubordinazione debba essere intesa in senso ampio**: sicché, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, essa **non può essere limitata al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei superiori ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale**.

**Ciò che conta**, ai fini di una corretta individuazione di una condotta di insubordinazione, nel contemperamento dell'interesse del datore di lavoro al regolare funzionamento dell'organizzazione produttiva con la pretesa del lavoratore alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro, **è il collegamento al sinallagma contrattuale**: nel senso della rilevanza dei soli comportamenti suscettibili di incidere sull'esecuzione e sul regolare svolgimento della prestazione, come inserita nell'organizzazione aziendale, sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento (con riferimento al potere direttivo dell'imprenditore), nonché dell'ordine e della disciplina, su cui si basa l'organizzazione complessiva dell'impresa, e dunque con riferimento al potere gerarchico e di disciplina.

In particolare, **la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale**: sicché, la **critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana riconosciute dall'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale**, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi ed essa risente un indubbio pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli (Cass. 11 maggio 2016, n. 9635).

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 62 Anno 2021**

**Presidente: CATENA ROSSELLA**

**Relatore: BELMONTE MARIA TERESA**

**Data Udiienza: 26/10/2020**

...secondo condiviso orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

A tale interpretazione la Corte è pervenuta considerando che le peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante - attraverso questa 'piattaforma virtuale' per mezzo della quale gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione - unitamente alla loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l'inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca 'facebook' nella tipologia di 'qualsiasi altro mezzo di pubblicità', che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., il codificatore ha giustapposto a quella del 'mezzo della stampa'